

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZ. III BIS

N. 7074/2019 R.G.

Ricorso per motivi aggiunti

nell'interesse della **PROF.SSA BEATRICE PETRI**, c.f. [OMISSIS], rappresentata, difesa e meglio generalizzata giusta procura speciale in calce al ricorso, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/97999266 - 090/8960421 – 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica - santi.delia@avvocatosantidelia.it – info@avvocatomichelebonetti.it o pec - avvsantidelia@cnfpec.it - michelebonetti@ordineavvocatiroma.org presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma Via S. Tommaso d'Aquino n. 47

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

E NEI CONFRONTI

dei controinteressati in atti

PER L'ANNULLAMENTO

- dell'Avviso apertura Piattaforma Polis pubblicato in data 8 agosto 2022;
- del DPIT 1994 del 16 agosto 2022 avente ad oggetto “Decreto ricognizione rinunce 21-22”;
- dell'assegnazioni candidati ai ruoli regionali pubblicato in data 17 agosto 2022;
- dell'Avviso apertura Polis per ulteriori assegnazioni pubblicato in data 24 agosto 2022;

- dell'Ulteriore Assegnazione candidati ai ruoli regionali pubblicata in data 30 agosto 2022;
- delle rettifiche della graduatoria anche all'esito di provvedimenti giurisdizionali;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente impedendole di partecipare alla prova orale del concorso.

NONCHÉ

PER L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI CON L'ATTO INTRODUTTIVO NONCHÉ NEI PLURIMI RICORSI PER M.A. DEPOSITATI IN ATTI

Premesse:

Il presente contenzioso è relativo al *“corso concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali”* bandito con D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259 e, con i presenti motivi aggiunti, la scrivente difesa ritiene di impugnare tutti i provvedimenti ed atti emanati dal M.I. a seguito dello svolgimento delle prove del concorso d'interesse.

L'attuale giudizio, infatti, trae origine dall'illegittima esclusione della ricorrente dalla nota procedura concorsuale per non aver raggiunto la soglia minima di 70 punti prevista dal bando per la prova scritta. Proseguendo nella propria azione, l'Amministrazione resistente ha adottato tutti gli atti gravati in questa sede mediante i quali si è giunti all'assegnazione ai neo-dirigenti scolastici delle sedi regionali disponibili ed ambite dalla ricorrente, cui di certo avrebbe potuto accedere se le fosse stata consentita la legittima partecipazione alle fasi successive del corso-concorso di specie.

MOTIVI

A.ILLEGITTIMITÀ PER ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

Gli atti indicati in epigrafe sono illegittimi per gli stessi motivi già sviluppati con il ricorso

introduttivo e negli ulteriori motivi aggiunti che qui di seguito si riportano.

I. INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E DEL SOFTWARE UTILIZZATO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO. MANCANZA DI CONFORMITÀ DEL CODICE SORGENTE AGLI STANDARDS DI SETTORE. LESIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELL'OPERATO DELLA P.A. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI'ARTT. 1, 3 E 3 BIS, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 E DELL'ART. 65, D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82. VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 13 NOVEMBRE 2014 (G.U. 12 GIUGNO 2015). VIOLAZIONE DEL DPCM 11/2014. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.

1. L'esclusione subita dalla ricorrente è stata determinata da un difetto di funzionamento del software fornito in sede di svolgimento della prova scritta. Ebbene, la necessità di digitalizzare le procedure concorsuali non può essere un elemento di pregiudizio per il cittadino e, soprattutto, non può arrecare pregiudizio ai principi di trasparenza e di pubblicità del procedimento amministrativo, come costantemente stabilito in plurime occasioni dal G.A. (sentenza n. 1073/2016 TAR Toscana; sentenza n. 1546/2011 TAR Lazio; sentenza n. 149/2015 TAR Trentino Alto Adige). L'incongruenza dei dati rilevata in sede di espletamento della prova scritta del concorso per Dirigenti Scolastici è necessariamente correlata ai difetti di funzionamento del software utilizzato dall'Amministrazione, la quale non solo ha consentito lo svolgimento di un concorso poco chiaro, ma continua ad impedire ai candidati la legittima conoscibilità dei meccanismi utilizzati in sede concorsuale.

2. A mente dell'art. 3 bis, L.n. 241/1990, “[p]er conseguire maggiore efficienza nella loro attività, **le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica**, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”. Nel concorso in esame, il bando prevedeva lo svolgimento della prova computer based ai sensi dell'art. 65, D.Lgs. n. 82/2005. Tuttavia il

sistema informatico messo a disposizione dei candidati non si è rivelato strumento idoneo ad acquisire le prove scritte redatte dai medesimi.

Si apre, dunque, un duplice scenario che, da un lato palesa la fallacità delle funzionalità del sistema informatico e, dall'altro, la violazione del bando nella parte in cui prevede l'acquisizione automatica delle risposte non attuata nella pratica.

3. Il mancato superamento della prova scritta del concorso in oggetto è da imputarsi esclusivamente alle modalità di svolgimento della stessa, in quanto evidentemente compromessa dai numerosi difetti di funzionamento del *software* predisposto in maniera illegittima dall'Amministrazione e dalla stessa utilizzato, nonostante la piena consapevolezza dei numerosi vizi insistenti nel linguaggio informatico.

Gli errori e le difformità del sistema informatico gestito da parte resistente non sono di immediata percezione, trattandosi di procedura interamente telematizzata, ma sono stati ben rilevati grazie al supporto di consulenti esperti del settore, i quali hanno verificato la sussistenza di cause di invalidità dell'atto informatico, ossia del Codice Sorgente, quale linguaggio *software* utilizzato in sede concorsuale.

È stata dunque effettuata una vera e propria verifica del contenuto del linguaggio informatico impugnato, dalla quale è emersa la presenza di vizi ben noti ai programmatori i quali, nonostante tale consapevolezza, omettevano ogni ulteriore verifica, consentendo l'avvio e lo svolgimento di una procedura realizzata esclusivamente mediante un applicativo informatico predisposto in evidente difformità dagli *standards* obbligatoriamente richiesti.

Con la Relazione a firma dei Dott. Cilli e Marozzi si conferma quanto già correttamente esposto, ossia che l'esclusione dalla prova orale subita da parte ricorrente è da imputarsi esclusivamente alle modalità di svolgimento della prova scritta del concorso in oggetto, in quanto affetta da evidenti vizi di funzionamento del *software* informatico.

Sul punto si sottolinea come il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5995/2021, in una controversia che ha coinvolto una candidata al concorso per cui è causa, abbia riconosciuto nei confronti della medesima il diritto alla **“reiterazione della prova scritta”**, così rilevando: *“Per riscontrare un vizio di legittimità degli atti amministrativi, difatti, occorrerebbero impedimenti assoluti e oggettivi - non imputabili al ricorrente, né da questi altrimenti superabili – tali da precludere al candidato di mantenere la concentrazione necessaria per tutta la durata della prova, influenzando negativamente sul relativo esito. Per l’effetto, occorrerebbe dimostrare che, in concreto, vi sia stata una **violazione delle regole procedurali, disciplinanti lo svolgimento delle operazioni concorsuali** (quale la mancata fruizione del tempo di espletamento della prova), e che tale violazione, incidendo sulla sfera giuridica della parte ricorrente (condizionando negativamente l’esito della prova espletata), **abbia assunto rilevanza ai fini della decisione amministrativa, in tale modo determinandone l’illegittimità”**.*

Ebbene, dinanzi a comprovate violazioni che hanno concretamente inciso sulla posizione giuridica di un candidato ad una procedura concorsuale, impedendo l’accesso alla successiva prova orale, deve essere riconosciuto il diritto di ripetere la prova scritta, al fine di colmare il vizio di legittimità del quale risulta affetta la prova concorsuale svolta.

Se così non fosse, parte ricorrente subirebbe un trattamento deteriore, in quanto discriminata rispetto ad altri candidati per aver riscontrato in sede di svolgimento della prova scritta numerosi difetti del sistema informatico, causati dalla sola Amministrazione.

3.1. I periti firmatari della relazione tecnica hanno effettuato una verifica in relazione al mancato salvataggio automatico, allo scadere del tempo, della risposta fornita e, all’esito della prova effettuata, hanno riscontrato quanto è stato già rilevato nei precedenti scritti difensivi, ossia la mancata acquisizione della risposta - correttamente data - da parte del Sistema.

L'indagine tecnica svolta dai consulenti esperti, ha pertanto confermato la sussistenza nel linguaggio informatico di “bug” (anomalie) di sistema che *“hanno determinato il malfunzionamento dell'esame”*, consistenti nella mancata memorizzazione dell'intera prova svolta.

Ciò si è verificato anche al termine del completamento della prova senza che il candidato avesse il tempo di confermare tutti gli *items*, non essendo prevista alcuna modalità automatica di salvataggio, in evidente pregiudizio di tutto il lavoro svolto durante la prova.

Come avvalorato da codesto On.le TAR con la n. 2513/2017, in fattispecie analoga *“le riportate istruzioni, per le quali in definitiva occorreva azionare il tasto “conferma e procedi” per confermare la risposta data ad un quesito nonché per passare alla domanda successiva, unitamente all'avvertenza secondo la quale era possibile in ogni momento tornare alla risposta precedentemente data premendo il tasto “torna alla domanda precedente”, sono articolate nel contesto descrittivo della possibilità di cambiare ovvero di confermare la risposta fornita ad un quesito, ma non certo nel senso di equivalenza alla funzione di salvataggio del documento. Il termine “conferma” non può che equivalere al significato di ribadire la risposta elaborata, essendo adoperato nel delineato contesto descrittivo delle possibilità fornite al candidato, in ordine ad una risposta, ossia quella di cancellarla o confermarla. Viceversa, ai fini della riproduzione della risposta nel supporto informatico, avrebbe dovuto essere utilizzato il termine “salva”. Secondo l'accezione del comune gergo informatico, dunque, il termine salva equivale a indicare la funzione di conservazione e riproduzione di un file in un determinato supporto informatico. Siffatto specifico termine, correlato ad altrettanto specifica funzione, non era invece presente nella tastiera impiegata dai candidati per l'espletamento della prova scritta. Tanto più che si appalesa oltretutto improprio far riferimento ad una funzione e al relativo pulsante “conferma e procedi”, relativamente all'ultima risposta dell'elaborato, ove*

non vi è alcuna altra domanda successiva alla quale dover procedere. In siffatto contesto espressivo e funzionale, dunque, a parere del Collegio il sistema informatico avrebbe dovuto contenere la funzione di salvataggio automatico, dopo un certo tempo, dei file in corso di creazione, funzione presente in qualunque sistema operativo di scrittura a video. Conclusivamente, quindi, la ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della cennata funzione di salvataggio automatico dei documenti, hanno determinato la perdita della risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 2, a cui ha conseguito la mancata attribuzione di punteggio”.

3.2. Il Codice Sorgente realizzato è carente altresì degli *standards* ISO/IEC 25010, come anche del modello ISO/IEC 9126, attestanti la qualità del prodotto e della durata del ciclo di vita, tutti elementi la cui carenza ha influito negativamente sulla affidabilità e sicurezza del *Software*.

Da quanto suesposto, è pertanto evidente che la prova scritta della procedura concorsuale in oggetto è stata caratterizzata da gravi illegittimità e per tali motivi deve essere invalidata, con riconoscimento del diritto di parte ricorrente a ripetere la prova scritta.

4. Le problematiche riscontrate da parte ricorrente, che ne hanno gravemente segnato l'esito del concorso, sono frutto di errori generati da un che, come confermato dalla perizia tecnica, opera generando file non conformi agli standard previsti in materia di regole tecniche per la formazione e conservazione dei documenti informatici, così come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 (G.U. 12 giugno 2015) e privo delle certificazioni di qualità necessarie a norma dell'art. 3 comma 2 del DPCM 11/2014, nonché di sottoscrizione digitale a norma del D.Lgs. n. 82/2005.

Ne deriva la totale mancanza di garanzie sulla qualità, sull'immodificabilità e sulla autenticità degli elaborati, in quanto non sono state attivate le tecniche di conservazione dei log di sistema.

In merito non può che precisarsi come nonostante debba riconoscersi alla P.A. la più ampia discrezionalità nel mettere in campo ogni mezzo idoneo nella gestione concorsuale, non v'è dubbio che i mezzi prescelti non possano venire in danno ai concorrenti per fattori formali, esterni ed imponderabili.

Nella specie nessun concorrente, seguendo alla lettera le istruzioni ministeriali, avrebbe potuto verificare se tutte le risposte rassegnate fossero correttamente acquisite dal tecnico di aula e poi trasmigrate al Cineca. Tale situazione, evidentemente, non si sarebbe potuta verificare in ipotesi di una diversa gestione della prova priva di adempimenti privi di senso e *ratio* come quello che ci occupa.

Tra questi, ad esempio, sarebbe bastato introdurre un apposito modulo procedimentale partecipativo che avvertisse il candidato di non aver rassegnato 2 delle 5 risposte così da porre immediatamente rimedio recuperando, seduta stante, i “log” della prova.

Introducendo tale fase vi sarebbe la certezza della consapevolezza di tale scelta evitando casi come quello che ci occupa.

O ancora - in quanto nessuno tra i partecipanti potrebbe razionalmente scegliere di non rispondere a ben 2 domande (rendendo per ciò solo impossibile l'ottenimento del punteggio soglia) – doveva necessariamente prevedersi un sistema telematico di avviso al candidato in quanto la prova non doveva neanche essere corretta essendo comunque matematico il non superamento.

4.1. Per quanto sopra, per concludere, è lecito per la P.A. introdurre sistemi innovativi diversi da quelli classici conosciuti e più tradizionalmente usati badando bene, però, che tali scelte non affievoliscano le espressioni di volontà dei partecipanti e le effettive manifestazioni di consenso e assenso.

Diversamente opinando ogni scelta è evidentemente illegittima e contraria ai principi pacificamente riconosciuti dalla giurisprudenza.

5. Si deduce ulteriormente, dunque, la violazione del legittimo affidamento nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il principio del legittimo affidamento, come già diffusamente osservato, rappresenta l'interesse alla tutela di chi confida in un determinato comportamento da parte della P.A. la cui azione deve essere ispirata alla realizzazione dei principi di buon andamento ed imparzialità in base all'articolo 97 della Costituzione.

Invero non può negarsi che l'insorgere di eventuali errori o criticità in seno al sistema informatico è oggettivamente imputabile all'Amministrazione, come plesso. Ciò in quanto è la P.A. a dover garantire il corretto funzionamento dei supporti obbligatoriamente predisposti per l'espletamento del concorso con conseguente responsabilità per le problematiche insorte a seguito del mancato funzionamento, anche parziale, dello stesso.

Sul punto il TAR di Trento ha avuto modo di precisare che *“se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze”* e vi è inoltre la responsabilità per non aver posto in essere *“secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell'istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche”* (sentenza del 15 aprile 2015 n° 149).

5.1. L'illegittimità dell'agere dell'Amministrazione, dunque, si manifesta nella lesione del legittimo affidamento dei candidati che confidavano in strumenti idonei ad assicurare il regolare espletamento della prova e la regolare correzione e conservazione degli elaborati che, invece, non sono state garantite.

Nel caso di specie ben può dirsi che si era generato in capo a tutti i concorrenti un legittimo affidamento in merito alla correttezza e regolarità delle procedure. In breve, il principio di affidamento può definirsi come lo stato di fiducia di un soggetto sull'apparenza delle situazioni e dei fatti divergenti dalla loro effettiva sostanza.

In base a tale accezione, l'affidamento esprime l'esigenza, propria della giustizia sostanziale, di dare giusto rilievo ad una valutazione della buona fede che tenga conto, nella regolazione dei rapporti giuridici, del comportamento delle parti.

Ebbene, nel caso *de quo*, è chiaro che la condotta negligente sia da ricondursi all'azione della P.A., in quanto il *factum principis*, ovvero l'errato funzionamento dei supporti informatici e del software, è da imputarsi alla sola Amministrazione. Anche alla luce di tali considerazioni, dunque, l'agere della P.A. si rileva illegittimo.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 D.M. N. 138/2017. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLA P.A.

La disposizione indicata in rubrica individua le condizioni ostative alla nomina a membro della commissione e della sottocommissione che, per l'identità di *ratio*, possono estendersi anche ai membri del comitato tecnico scientifico.

Requisito imprescindibile è la mancanza di condizioni di incompatibilità nella nomina e composizione dei membri delle commissioni e sottocommissioni. Disattendere una norma di tale portata equivale ad inficiare l'intera procedura mettendo in pericolo i principi di buon andamento della PA, di trasparenza e di *par condicio* nei confronti dei candidati (TAR del Lazio, Sez. III Bis, sentenza n. 8655/2019). Per quanto in tale sede interessa, occorre specificare che durante la Seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 sono stati definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi. Alla suddetta Seduta Plenaria partecipavano, oltre alla Commissione centrale, componenti e rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni, tra cui il dott. Angelo Francesco Marcucci, in qualità di componente della 12° Sotto-Commissione e Sindaco del Comune di Alvignano¹, in Provincia di Caserta, la

¹ Nel caso di specie la "doppia veste" del Commissario Marcucci ha inciso in vario modo sulla regolarità del concorso come dedotto nelle relazioni variamente rassegnate dal Ministero nei vari giudizi, ove affiora un dato che appare clamoroso.

dott.ssa Elisabetta Davoli e la dott.ssa Francesca Busceti quali componenti rispettivamente della 11° e 18° Sotto-Commissione, entrambe svolgenti attività formative nell'atto precedente all'indizione del concorso.

L'incompatibilità dei richiamati membri delle Sotto-Commissioni è innegabile e oltremodo illegittima.

Difatti, l'art. 16, co. 2, lett a) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, è volto proprio ad evitare che un Sindaco, organo elettivo e in quanto tale ricoprente una carica politica, venga nominato membro della componente valutativa del corso-concorso per dirigenti scolastici.

Per quanto invece attiene alla posizione di incompatibilità delle dott.sse Davoli e Busceti, è l'art. 16, co. 2, lett c) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138 che opera un preciso riferimento ai corsi di formazione svolti nell'anno precedente allo svolgimento del concorso. Tale disposto è volto dunque ad evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, con inevitabile compromissione dell'attendibilità delle valutazioni e lesione dei principi di trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.

Verrebbe indiscutibilmente violato il principio della *par condicio* considerando che i candidati che hanno svolto i corsi di preparazione al concorso potrebbero essere avvantaggiati dalla presenza in commissione di un loro docente (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.3.2019 n. 1965).

Pacifica è la circostanza che la Commissione esaminatrice deve sempre operare come collegio perfetto, specie nei momenti in cui vengono prese decisioni determinanti e rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (*ex*

Il Ministero ci fa sapere che la correzione debba avvenire necessariamente in via collegiale, giacché l'area di correzione telematica non risulta accessibile senza l'immissione a sistema di nome utente e password dei commissari. Orbene, il Dott. Marcucci, per giustificare la propria "non ubiquità" di cui "L'Espresso" (e non questa difesa) lo taccia, afferma che avrebbe iniziato alle ore 9 il Consiglio comunale e poi, a seduta di correzione iniziata, si sarebbe recato ad assumere il suo ruolo di Commissario ivi giungendo alle ore 9.20. Non è in discussione, stante la stessa dichiarazione, che egli alle ore 9 non fosse in sede di correzione. Orbene, delle due l'una: o l'area di accesso alla correzione è stata sbloccata usando i codici del Commissario già dalle nove o gli altri commissari avrebbero attestato falsamente l'ora di inizio delle loro attività.

multis TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In tali termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362). Ne discende che se anche un solo componente delle Commissioni versi in una situazione di incompatibilità rispetto alla procedura concorsuale si considera minacciato il principio del collegio perfetto.

La nomina dei suddetti componenti essendo illegittima si riverbera sull'operato di tutte le commissioni considerato che nella Seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l'organo tecnico era riunito in composizione allargata e in tale sede venivano stabiliti tutti i criteri di valutazione e correzione degli elaborati dei candidati, circostanza che rende illegittima e quindi annullabile tutta la procedura.

Per quanto qui non dedotto, al fine di non appesantire la presente trattazione, ci si riporta integralmente ai motivi dedotti nei precedenti atti.

III. INGIUSTIZIA MANIFESTA ED ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DEL PRINCIPIO DEL MERITO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 3, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONevolezza MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL D.M. 138/2017.

1.1. La prova scritta che i candidati dovevano affrontare era suddivisa in due parti: i quesiti di lingua straniera a risposta chiusa e quelli in lingua italiana a risposta aperta. Questi ultimi, su cui il presente motivo si concentra, sono 5 quesiti alla cui risposta sarà attribuita dalla Commissione un punteggio da zero a 16 per ciascuno, aventi ad oggetto le materie di cui al D.M. 3 agosto 2017 n. 138, elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico.

Le risposte che i candidati dovevano rassegnare, dunque, non trovano, all'interno del D.M. o in altre fonti, un'univoca soluzione, giacchè non esiste in assoluto una risposta corretta ed una errata, essendo demandato alla Commissione il compito di valutarne il contenuto sulla base del "quadro di

referimento pubblicato il giorno prima della prova **e poi in parte integrato dopo lo svolgimento delle prove**. Ebbene, sulla base del predetto “quadro di riferimento”, nella seduta del 25 gennaio 2019, la Commissione centrale e le 21 Sottocommissioni elaboravano una “ulteriore” griglia di valutazione da utilizzare per l’esame delle prove scritte a risposta “aperta” per il tramite di istruttorie e deliberazioni verbalizzate ancora non consegnateci che, come si vedrà, almeno in parte, differiscono da quel quadro di riferimento reso noto ai candidati che, su esso, hanno impostato la prova.

1.2. Sull’illegittima pubblicazione tardiva della griglia dei c.d. descrittori.

La circostanza che il quadro di riferimento della prova scritta, recante i criteri e la relativa pesatura per la correzione dei quesiti a risposta aperta, sia stato pubblicato la sera prima della prova svolta e che la successiva “*griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta*”, contenente indicatori e descrittori specifici e suddivisione di punteggi, sia stata pubblicata ben 99 giorni dopo lo svolgimento della prova, ha determinato che parte ricorrente tarasse le proprie risposte ai quesiti sulla base della prima formulazione come si vedrà nel prosieguo. Difatti, non v’è chi non veda come la seconda griglia abbia ulteriormente modificato e cambiato prospettiva ai primi indicatori con l’introduzione dei descrittori.

Pertanto, nel momento in cui parte ricorrente si è seduta per rispondere ai quesiti somministrati, ha risposto considerando dei metri di valutazione diversi rispetto a quelli adottati dalle commissioni in sede di valutazione. Non può essere un caso, difatti, che il voto medio attribuito dalle Commissioni a tale quesito (c.d. Q2) è indicativamente tra i più bassi rispetto agli altri ove le modifiche rispetto al quadro di riferimento hanno inciso in maniera meno marcata. Tale voto più basso ha inciso in una prova dove il passaggio all’orale non è intervenuto per una manciata di punti per una soglia tra l’altro anche troppo elevata.

Ma oltre tale esempio, ve ne sono ulteriori riportabili poiché dalla comparazione tra il quadro del 17.10.18 e la griglia del 25.01.19 si rileva l'aggiunta dei descrittori e una modifica apportata ad alcune "voci" del quadro di riferimento del 17.10.18 che, come emerge anche in perizia, ha direttamente e concretamente leso parte ricorrente e la valutazione della sua prova a cui manca una manciata di punti per raggiungere la soglia del sette e passare all'orale.

In particolare:

- il descrittore 1.1 non mantiene la relazione tra le azioni proposte e la realizzazione dei processi formativi;
- il descrittore 1.2 introduce il riferimento alla normativa vigente;
- il descrittore 3.2 non mantiene la chiarezza;
- il descrittore 4.1 introduce l'efficacia e la pertinenza linguistica;
- il descrittore 4.2 non mantiene la capacità argomentativa, ma conserva solo la costruzione logica.

Pertanto, nel momento in cui parte ricorrente si è seduta per rispondere ai quesiti somministrati, ha risposto considerando dei metri di valutazione diversi rispetto a quelli adottati dalle commissioni in sede di valutazione e dunque ad essere falsata è tutta la sua specifica prova.

A nostro avviso si impone per parte ricorrente una nuova correzione sub specie di riesame (dunque non andrebbe neanche rinnovata e predisposta con i relativi costi la sua singola prova con tanto di controlli, utilizzo dei pc etc.) dei quesiti svolti e alla luce dei criteri pubblicati il giorno prima della prova.

Nella fase cautelare di cui ci si occupa, anche al fine di riequilibrare le posizioni delle parti in causa, considerando anche che gli orali sono in corso, è opportuno ammettere a tale fase parte ricorrente.

1.3. Sull'erronea valutazione degli elaborati di parte ricorrente e sul difetto di motivazione circa l'asserita insufficienza degli stessi.

La valutazione negativa è stata attribuita dalla Commissione giudicatrice solo a mezzo di un punteggio numerico, assegnato senza che fossero esplicitati in alcun modo i motivi alla base dei quali si fonda il giudizio stesso, né le relative argomentazioni in grado di chiarire l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio insufficiente. Proprio l'assoluto scollamento tra il voto espresso ed il concreto contenuto dell'elaborato rende possibile l'intervento del G.A., volto a verificare non tanto il merito della valutazione, quanto piuttosto l'esatta applicazione dei criteri posti dalla legge e dalla stessa stabiliti per la formulazione dei giudizi.

La creazione dei sotto criteri cui attribuire il singolo punteggio che, a sua volta sommato agli altri darà il "numero" finale, difatti, è teso a mitigare la freddezza del solo voto numerico al fine di rendere edotto il candidato degli errori commessi. Ma se a tale intento si accompagna una lista "preconfezionata" di indici valutativi (generici), privi di una concreta specificazione e raccordo rispetto all'elaborato del candidato, non potrà che convenirsi che tale scelta si riveli assolutamente inidonea a giustificare la valutazione insufficiente rassegnata, in quanto non supportata da una motivazione capace di estrinsecare l'effettiva e corretta applicazione dei medesimi criteri.

In altri termini, anche in ragione dell'assenza di annotazioni a margine degli elaborati **"non risultan[d]o fissati gli elementi di raccordo tra i suddetti criteri ed il voto numerico espresso, non è consentito quindi di risalire da quest'ultimo ai primi, per permettere di comprendere come gli elaborati siano stati considerati in concreto per i vari profili di [pertinenza, conoscenze e competenze didattico metodologiche, correttezza]"** etc.. (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 14 luglio 2015, n. 9420).

Il voto, nonostante la suddivisione in sotto votazioni "scollate" dal concreto contenuto della prova, costituisce esternazione del risultato e non già della motivazione del giudizio; non c'è dubbio ad esempio che il voto

“0,5” corrisponde ad un giudizio di insufficienza rispetto al parametro della pertinenza, mentre quello di “1,5” rappresenta il massimo della valutazione, ecc. Le ragioni di una valutazione negativa (e la graduazione di questa) possono però essere le più disparate: errori concettuali e/o ortografici, superficiale o confusa conoscenza della materia trattata, mancata comprensione del tema proposto, incapacità di analisi, ed altre ancora; dunque la valutazione negativa espressa con un punteggio, se vale ad esternare la conclusione alla quale è pervenuto chi ha proceduto alla valutazione, non vale a spiegare l'*iter* logico, cioè le specifiche ragioni che hanno condotto a quella conclusione.

1.4. Sull'eccessiva discrezionalità dei criteri così impostati.

Tale “scollamento”, poi, emerge in maniera evidente se si tiene in considerazione la scala di valutazione che nel verbale del 23 gennaio 2019 la Commissione ha individuato per l'assegnazione dei punteggi ai singoli criteri fissati nella griglia di valutazione. Nella griglia utilizzata dalla Commissione Esaminatrice invece, in presenza di una scala di riferimento che prevede quattro livelli di competenza per ogni criterio (compresi tra punti 4 e punti 0,5 a seconda del criterio considerato), non sono stati previsti altrettanti descrittori utili a permettere di individuare con esattezza il livello di preparazione che il candidato presentava.

In sostanza manca, nella scala di riferimento, una esplicitazione dei singoli valori espressi: per intendersi il punteggio di 0,5 e quello di 1 in cosa differiscono, o ancora quali caratteristiche deve avere l'elaborato per ottenere 4 e quindi avere la valutazione più alta. Ebbene tutti questi elementi non sono noti sicché, avuto riguardo anche all'intrinseca contraddittorietà che presentano alcuni criteri (si veda quello della sinteticità) lasciano spazi di discrezionalità troppo ampi alla commissione esaminatrice che finisce per assegnare punteggi in assenza di una precisa scala di riferimento.

Ciò, inevitabilmente, si riflette sui risultati delle operazioni di valutazione e di correzione compiute da tutte le sottocommissioni.

Come si vedrà nel grafico riprodotto *infra* si registrano differenze percentuali, in termini di soggetti promossi, veramente abissali fra una sottocommissione ed un'altra le quali non possono essere semplicisticamente spiegate con un differente grado di preparazione dei candidati, essendo invece ricollegabili all'assenza di indicazioni espresse sulle scale di riferimento.

Detto in altri termini, a mero titolo esemplificativo, la sottocommissione n. 1 avrà assegnato il punteggio di 4 ad elaborati che, magari, per la sottocommissione 27 non meritavano più del minimo, ossia 0,5.

Ogni sottocommissione, quindi, ha finito per orientarsi in maniera autonoma nella scala di riferimento, pervenendo così a risultati assolutamente aberranti in quanto il destino concorsuale dei candidati è stato deciso sostanzialmente dalla cabala. Così se il candidato, per mera casualità, aveva la fortuna di essere valutato dalla sottocommissione che assegnava valutazioni più ampie (come la sottocommissione n. 4) aveva grosse possibilità di accedere alla fase orale; se invece si vedeva assegnato ad una sottocommissione con una visione particolarmente ristretta dei valori della scala di riferimento (ad es. la sottocommissione n. 27), la possibilità di accesso alla prova orale si riduceva esageratamente.

Chiaramente tutto questo poteva essere evitato se i singoli valori della scala di riferimento (resi noti il 19 aprile 2019) fossero stati correttamente esplicitati; solo in tal modo poteva garantirsi quella uniformità delle valutazioni che deve caratterizzare il momento principale di ogni procedura concorsuale, ossia quello di correzione della prova del candidato. Pertanto, la mancanza di un'effettiva esplicitazione dei valori che compongono la scala di riferimento determina consequenzialmente degli spazi di valutazione che esondano facilmente nell'arbitrarietà giacché non è comprensibile, *ex post*, nel caso di parte ricorrente, la correttezza dell'iter logico seguito dalla sottocommissione medesima per pervenire all'attribuzione del punteggio, risultando così opaco ed incomprensibile il punteggio numerico.

1.4.1. La genericità dei criteri, unita all'assenza di riferimenti precisi nella scala di valutazione elaborata nel verbale del 23 gennaio 2019, ha così determinato risultati assolutamente eterogenei fra le varie sottocommissioni in merito ai candidati ammessi alla prova orale e come meglio specificato nella tabella in atti esplicitata.

1.4.2. La sommarietà, arbitrarietà e completa superficialità con cui sono stati esaminati gli elaborati si evince chiaramente la circostanza che **tutte le commissioni, in tutti i casi, hanno sempre deciso all'unanimità nonostante avessero la possibilità di decidere il punteggio a maggioranza**, come si legge in ogni verbale. È matematicamente impossibile che, nel 100% dei casi, commissari di formazione, età, sensibilità ed esperienza diversi abbiano sempre concordato nella valutazione numerica da assegnare, sintomo che i punteggi sono stati attribuiti senza esaminare le peculiarità del caso concreto, ma adottando criteri in nulla corrispondenti a quelli imposti, in maniera arbitraria, illogica e irragionevole. Anche solo tali deduzioni a nostro avviso dovrebbero determinare un riesame della posizione di parte ricorrente distante per pochi punti dal raggiungimento della soglia che permette di andare all'orale.

1.5. Tali premesse sono fondamentali per capire le ragioni sulla base delle quali il contenuto degli elaborati di parte ricorrente risulta totalmente difforme rispetto alla valutazione attribuita e per rendere, dunque, manifestamente insufficiente e comunque illogica l'insufficienza attribuita.

Né può negarsi la possibilità di verificarsi innanzi al G.A. tale discrasia (tra valutazione espressa e concreto contenuto dell'elaborato), ciò in quanto *“la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, priva di 'discrezionalità', perché, la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo*

attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie 'regole' legali delle selezioni). Il giudizio circa l'idoneità del candidato avviene, dunque, secondo regimi selettivi di volta in volta scelti dal legislatore che non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso le decisioni della Corte Costituzionale, in sent. 20/2009 e ord. 78/2009), giudice del fatto come della legittimità dell'atto” (Cass., Sez. Unite, 28 maggio 2012, n. 8412).

All'uopo, come rappresentato nel ricorso introduttivo (v. motivo I, punto I.5) parte ricorrente faceva analizzare il proprio elaborato da un esperto che redigeva la perizia in atti, idonea a chiarire come in concreto l'illegittimità censurata abbia inciso sulla prova di parte ricorrente, anche grazie alla diffusa analisi eseguita dalla difesa alle pagg. da 15 a 21.

Le deduzioni, riportate in maniera puntuale e diffusa nella suddetta perizia, comprovano il superamento della prova di resistenza da parte della ricorrente come evidenziato nella tabella riepilogativa che segue:

QUESITO	PUNTEGGIO COMMISSIONE N. 13	PUNTEGGIO TECNICO ASSEGNATO
DOMANDA N 1	8.00	14.00
DOMANDA N 2	8.00	12.00
DOMANDA N 3	9.00	13.00
DOMANDA N 4	9.00	14.00
DOMANDA N 5	8.00	14.00
LINGUA	20.00	20.00
TOTALE	62/ 100	87 /100

Proprio a fronte di vizi analoghi avverso identiche valutazioni rassegnate con identica griglia di correzione, nell'ambito del precedente concorso del 2016, la giurisprudenza ha chiarito che *“il ricorso presenta profili di apparente fondatezza (quantomeno) sotto il profilo della omessa predeterminazione di criteri realmente specifici, alla stregua dei quali poter decifrare il voto numerico”* (C.G.A., ord. 20 marzo 2017 n. 243, est. Simonetti). In altre parole è ben possibile usare griglie di correzione accostando il voto

numerico ma solo se tali griglie hanno criteri così specifici da far comprendere le ragioni dell'insufficienza rassegnata.

Anche i T.A.R. hanno accolto tali ricorsi, impostati con strutturazione analoga al caso che ci occupa, evidenziando *“che il ricorso presenta apprezzabili profili di censura, con riferimento al giudizio espresso sugli elaborati scritti svolti dalla ricorrente – nella misura in cui la valutazione sembra debordare dall'ambito proprio di discrezionalità tecnica riservato, in via di principio, alla Commissione – sicchè si può accogliere la domanda cautelare, disponendosi a tal fine la correzione di tali elaborati scritti”* (Sez. II, 20 dicembre 2016, n. 1471; confermata da C.G.A. ord. n. 210/17 e, in sede di riesame, la nuova Commissione, in sede di correzione, ha promosso quella docente con una valutazione di 4 punti complessivi superiore alla precedente).

Per tale motivo, l'insindacabilità della Commissione, non è affatto assoluta ed insindacabile in ipotesi in cui non vi siano criteri ben specifici tali da potere far desumere l'iter logico-giuridico utilizzato nella correzione della prova e nell'attribuzione del voto numerico. Nel caso che ci occupa, la perizia di parte prodotta lo dimostra inequivocabilmente.

Né, infine, possono aversi dubbi sul metodo utilizzato da questa difesa (la perizia di parte) al fine di corroborare gli argomenti di illogicità della valutazione rassegnata. **Non si nega, difatti, che spetti alle Commissioni il compito di valutare le prove dei candidati, ma è dato assolutamente pacifico che tale valutazione sia certamente sindacabile rilevando in tutti i casi, come in quello odierno, in cui si manifestino manifesta illogicità ed eccesso di potere. La perizia di parte assume la funzione di individuare proprio la sussistenza di tale illogicità nell'iter che ha condotto ad assegnare un determinato punteggio invece che un altro e non certamente quella di volersi sostituire alla Commissione nell'assegnazione della valutazione.**

Per concludere, qualora codesto On.le Tribunale ritenga illegittime le valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice, la stessa *“dovrà procedere a una nuova correzione delle prove sostenute” e “al fine di garantire l’anonimato delle correzioni, (...) dovrà adottare tutti gli atti necessari affinché la medesima commissione nominata per il concorso in cui si controverte provveda alla correzione”* (C.d.S, Sez. VI, Sent. n. 4174/2016).

IV. VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL 3 AGOSTO 2017 N. 138 E VIOLAZIONE DEL D.D.G. 24 NOVEMBRE 2017. INCONGRUENZA DEL QUESITO N. 3 CON LE DISPOSIZIONI DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. ECCESSO E SVIAMENTO DI POTERE. ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI. ILLEGITTIMITÀ DEI QUESITI POSTI ALLA PROVA SCRITTA.

1. I quesiti utilizzati per la prova di ammissione oggetto di giudizio sono stati elaborati e predisposti in modo irregolare e risultano, altresì, inidonei ad assicurare un'adeguata ed imparziale selezione dei concorrenti, con successiva invalidità degli atti impugnati.

Tra le domande proposte ai candidati vi erano i quesiti nn. 2 e 3 secondo l'ordine ministeriale che non rispettano i criteri degli indicatori forniti dall'art. 10 del regolamento n. 138 del 3 agosto 2017. Ed infatti, la questione proposta ai candidati verteva palesemente su “un caso pratico” e non sulle materie indicate nella sopracitata norma alla quale la prova scritta si sarebbe dovuta riferire. Al candidato non viene semplicemente richiesto di esplicitare una serie di azioni in un contesto di responsabilità dirigenziali supportate da un quadro normativo, ma di accertare “una professionalità in situazione”, di gestire una procedura, di affrontare e risolvere una criticità. Si tratta di questioni, fenomeni, problemi che il dirigente scolastico affronta, certamente in un contesto di sistema, esercitando i poteri attribuitigli dalla vigente normativa.

A titolo esemplificativo si riporta il quesito 3 (il 2 è in atti) che recita testualmente: “[...]in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi

nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?". La domanda mostra in tutta la sua evidenza l'eccessiva distanza tra il contenuto della stessa e gli argomenti previsti dall'art. 10 del regolamento succitato. Un conto sarebbe la preparazione su argomenti quali, ad esempio, la *“normativa riferita al sistema educativo”*, o *“elementi di diritto civile e amministrativo”*, o ancora la *“contabilità di Stato”*. La norma di riferimento impone ai candidati di prepararsi su temi di normativa generale, conoscenza del sistema scuola, capacità di direzione delle strutture complesse. La domanda in questione non è solo violativa dell'imposizione normativa ma ulteriormente sostanzia uno sviamento dalla finalità del concorso. Non si arriverebbe a valutare le capacità e competenze che il bando ed il regolamento pretendono di trovare negli aspiranti dirigenti scolastici.

Indicativo, inoltre, il fatto che il D.M. preveda gli “studi di caso”, per la prova orale (art.11, c.1), ma non, giusto Regolamento, per la prova scritta (art. 10, c.2). E non è un caso giacchè, non essendo possibile una risposta esatta univoca, la valutazione della risposta perde in punto di range assoluto di correttezza/errore e, contestualmente, perde di oggettività la griglia di valutazione, in quanto i criteri omogenei adottati dalla commissione non sono calzanti per analizzare gli studi di caso, e pertanto risultano poco controllabili.

2. Il vincolo imposto dal *lex specialis* è da considerarsi imprescindibile per attestare il merito dei candidati e nel caso di specie si riscontra una composizione della prova del tutto illogica e fuorviante. Ove, al contrario, i testi di esame si discostino totalmente dai parametri previsti dalle norme regolatrici, come si desume anche dalla perizia tecnica di parte in atti che deve ritenersi qui trascritta, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale. La presenza di tali quesiti, inoltre, non avrebbe potuto non dispiegare effetti più o meno disorientanti nell'applicazione intellettuale cui

erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale statuente che la prova di ammissione consistesse nella risoluzione di quesiti teorici su argomenti preventivamente individuati. *“Effetto disorientante”* che ha determinato per i candidati, *“uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti”* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, n. 5986/08), determinando anche un’alterazione della *par condicio* tra i concorrenti.

3. La somministrazione di quesiti non idonei alla selezione concorsuale è nota alla giurisprudenza che non ha mancato di rilevare come *“l’errata formulazione dei quesiti, qualora acclarata, abbia tolto la possibilità ai ricorrenti di aggiudicarsi ulteriori punteggi che li avrebbero potuti far rientrare in posizioni utili”* (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051 in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485 in termini di superamento della prova di resistenza, da ultimo Sez. VI, n. 4432/15). **“Pur essendo vero che a fronte di una pluralità di ricorsi, (si) può concedere ad alcuni candidati un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è rinvenibile nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella accolta dal Tribunale appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi prospettati con riferimento alle (altre) ipotesi”** (TAR Toscana n. 1105 del 2011; Tar Palermo, n. 457/2012).

Da ciò consegue, inevitabilmente, una rettifica dei punteggi, mediante attribuzione di punti in aumento in corrispondenza del quesito 2 a cui è stata attribuito un punteggio di 8,00 punti, anziché di 16. Lo stesso dicasi per il

Nome	Punteggio ottenuto al quesito n. 2	Punteggio ottenuto al quesito n. 3	Punteggio ottenuto alla prova dal ricorrente	Punteggio che otterrebbe in caso di attribuzione del 16 ai due quesiti (+15,00)
Petri Beatrice	8,00	9,00	62,00	62,00 + 15,00 = 77,00

quesito 3 a cui è stato attribuito il punteggio 9,00, anziché 16. Pertanto anche sotto tale profilo si dimostra come parte ricorrente superi la prova di resistenza con il punteggio complessivo di 77,00. La tabella sottostante dimostra il superamento della prova di resistenza valevole anche per la richiesta fase cautelare al fine di sostenere l'esame e comunque per consentire il riesame della prova di parte ricorrente.

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400. CO. 11 D.P.R. N. 297/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.

1. Parte ricorrente ha un punteggio superiore alla sufficienza, esattamente 62. Il superamento della prova scritta poteva avvenire qualora il candidato avesse raggiunto un punteggio pari a 70/100, dato dalla somma del punteggio assegnato per i quesiti a risposta aperta e per quelli in lingua straniera. Senonché la soglia minima prevista appare eccessivamente alta rispetto alle specifiche indicazioni legislative desumibili dall'art. 400, c. 11 D.P.R. n. 297/1994 (*“l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva”*).

Nella specie, sia il bando che a monte il regolamento prevedono invece una soglia minima ben più alta pari a 7/10, in evidente ed ingiustificata deroga rispetto a quanto stabilito dalla norma di rango primario indicata in rubrica. Del resto la ratio della soglia minima è quella di ravvisare nel candidato quel nucleo di conoscenze sufficienti per aspirare al ruolo per il quale partecipa alla procedura concorsuale. Se già il legislatore ha individuato in 6/10 il rapporto necessario per accedere alle successive fasi concorsuali, non si comprende la ragione per la quale la predetta soglia possa essere derogata da una disposizione di rango sottordinato, quale è il D.M. n. 138/2017.

Pertanto si tratta di una soglia minima di sbarramento all'accesso alla successiva prova orale, tanto elevata da non costituire strumento di valutazione di un *minimum* di capacità e meritevolezza del candidato, quanto piuttosto un vero e proprio disincentivo all'esercizio del diritto alla progressione professionale (trattandosi di concorso riservato a docenti già in servizio da oltre 5 anni). Non si comprende, peraltro, sulla base di quale istruttoria sia stata stabilita tale soglia giacchè, per derogare in maniera così vistosa alla Legge, appare quanto meno necessario che vengano approfondite le ragioni di tale scelta.

2. Ma la violazione del criterio della soglia minima emerge anche sotto un altro punto di vista. Secondo il bando e il regolamento nella determinazione del punteggio complessivo **la prova preselettiva non assume alcun rilievo.**

Tuttavia, l'art. 7, D.P.R. n. 487/1994, applicabile anche ai concorsi per titoli ed esami disciplinati dal successivo art. 8, stabilisce in maniera chiara che il punteggio vada considerato in maniera complessiva, tenendo in considerazione tutte le prove (**Cons. Stato, n. 3719/18**).

Pertanto **la valutazione dell'amministrazione, pur in ipotesi in cui volesse ritenersi fondata la scelta della soglia di 70 punti, è errata nel momento in cui non valuta congiuntamente la prova scritta con la prova preselettiva.**

Nel caso di specie alla preselettiva parte ricorrente ha preso 87,50 e alla prova scritta 62,00. Risulta per *tabulas* che l'istante ha superato il valore medio di sette tra le due prove (ovvero dalla somma dei punti delle due prove risulta aver ottenuto **149,50** punti che in termini decimali equivalgono a **7,47**).

Nome	Punteggio preselettiva	Punteggio complessivo prova scritta (Media del 6)	Punteggio complessivo preselettiva e prova scritta (Media del 7)	Media del punteggio tra le due prove in centesimi di punto
Petri	87,50/100	62,00/100	149,50	74,75/100

Non v'è ragione al contrario per non consentire di recuperare l'insufficienza di 70/100 con il maggior punteggio maturato nella prova preselettiva. Ciò vale a

maggior ragione per il contenzioso di cui in causa dove i ricorrenti con un punteggio al test superiore al 6 (*rectius*, 60) sono stati ammessi alla prova successiva.

* * * * *

Si riportano di seguito i motivi di ricorso **tendenti sempre gradualmente all'annullamento della prova di parte ricorrente, con eventuale riesame della prova**, e poi solo in via subordinata all'annullamento dell'intera prova concorsuale, dovranno essere delibati in via graduata, solo nell'ipotesi in cui non possa procedersi all'ammissione di parte ricorrente all'eventuale prova orale suppletiva, e sempre secondo quelli che sono gli insegnamenti dell'Adunanza Plenaria n. 5/2015.

VI. ECCESSO DI POTERE, ARBITRARIETÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA P.A. VIOLAZIONE DI UN LIMITE AUTOIMPOSTO. INEFFICACIA, INADEGUATEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO CONCORSUALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL VERBALE N. 1 ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.

1. La Commissione iniziale del concorso di cui trattasi si è riunita per la prima volta il giorno 7 febbraio 2019 redigendo il verbale n. 1 che riporta quanto segue: *“Prima di procedere alla correzione delle prove il presidente richiama all'attenzione dei commissari le norme vigenti al riguardo, evidenziando in particolare che: **la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti**”*.

In tal modo, la Commissione si è autolimitata nell'esercizio della propria attività. Difatti, risulta inequivocabilmente individuato e fissato un termine specifico per la conclusione dell'operazione di correzione di ogni singolo elaborato. Trattasi di un limite che investe, non soltanto l'operato di detta commissione centrale ma, inevitabilmente, anche quello delle sottocommissioni successivamente nominate proprio in virtù del richiamato

rapporto di coordinamento che le interessa.

Ne è conferma la circostanza che quasi tutte le 37 commissioni interessate hanno riportato, nel relativo verbale n. 1, proprio quei medesimi criteri fissati dal presidente della commissione centrale nella propria funzione di coordinatore dei lavori delle sottocommissioni, autolimitandosi allo stesso modo. È pertanto ovvio che il rispetto del limite temporale dei 30 minuti gravasse anche sulla sottocommissione che ha corretto la prova di parte ricorrente.

Tuttavia, dall'analisi del verbale, relativo alla seduta durante la quale si è svolta la valutazione della prova scritta di parte ricorrente, risulta con evidenza come la commissione *de qua* abbia marcatamente violato detto vincolo.

Si consideri in proposito che la Commissione ha esaminato le prove scritte di oltre 24 candidati in complessive 8 ore, ovvero, ha dedicato un tempo medio di appena 20 minuti per la correzione di ogni elaborato. Nello specifico, la seduta risulta essere iniziata alle 9.00 e terminata alle 17.00 per un totale di 8 ore, pertanto di 480 minuti che, suddivisi per il numero (24) di elaborati valutati nella giornata, corrispondono a un tempo *pro capite* di correzione pari a 20 minuti a fronte dei 30 fissati come regola generale.

Ne deriva inevitabilmente una palese illegittimità dell'*agere* amministrativo giacchè il lasso temporale riservato dalla Commissione esaminatrice alla correzione delle prove, non può che risultare in totale contraddizione e violazione dei criteri operativi fissati e, attesa l'estrema esiguità, palesemente incongruo per la corretta percezione dei contenuti. Se è vero infatti, che l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che ogniqualevolta manchi una predeterminazione, sia pure di massima, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti, non è possibile sindacare la congruità del tempo impiegato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame, nella specie è, al contrario, decisiva l'autolimitazione imposta dalla stessa commissione. **Il c.d. "autolimita" elide il margine di discrezionalità**

connaturato all'azione della pubblica amministrazione e che, nella specie, avrebbe consentito tempi di correzione diversi, in senso deteriore, rispetto a quelli fissati all'inizio delle operazioni di valutazione.

Difatti, *“l’obbligo di provvedere, se di solito si fonda su una norma di legge o di regolamento, può talora essere desunto da un atto amministrativo con cui l’autorità decidente autolimita l’esercizio dei suoi poteri discrezionali o predetermina i contenuti futuri della sua azione”* (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 2 aprile 2008, n. 436). È ovvio infatti che, se viene fissato un tempo minimo di correzione pari a trenta minuti, questo deve trovare un’applicazione indistinta per tutte le commissioni, non potendo verificarsi, come nel concreto è accaduto, che sia soggetto alla mera discrezionalità dei singoli commissari. Di conseguenza, la valutazione della prova di parte ricorrente non può che risultare irreparabilmente viziata e, dunque, tale da consentire la partecipazione alla prova orale o almeno la rivalutazione della prova.

2. Sulla contraddittorietà. Così operando, d’altra parte, la P.A. incorre anche nel vizio di eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà della propria azione. Illogica e irrazionale appare infatti la scelta di indicare e definire un tempo, anche orientativo, da dedicare alla valutazione delle prove per poi non rispettarlo in alcun modo contraddicendo alla *ratio* di questa autolimitazione. Nel dettaglio, risulta semplice sostenere che, prima dell’avvio delle operazioni di correzione, la Commissione abbia effettuato una duplice scelta: da un lato, quella di autolimitarsi temporalmente, dall’altra, quella di fissare detto limite in 30 minuti. Risulta chiaro allora che alla base della scelta dei minuti specifici da dedicare alla correzione (30 piuttosto che 15 o 50), ci sia stata una ponderazione *ad hoc* in merito all’adeguatezza del termine che, tuttavia, poi è stata inopinatamente tradita proprio nel momento operativo in cui avrebbe dovuto rispettarla.

3. Sulla violazione di legge per mancata verbalizzazione del tempo

impiegato per la correzione di ciascuna prova scritta.

3.1 Considerata l'autolimitazione temporale impostasi nel verbale n. 1, la Commissione avrebbe dovuto indicare in ogni verbale il tempo specifico dedicato alla singola correzione di ciascun elaborato e non, come invece avvenuto, riportare soltanto l'orario di apertura e quello di chiusura della seduta. Questa sarebbe stata la scelta amministrativa coerente con il limite presupposto: imporsi un limite e poi agire in maniera tale da non consentire neanche di verificarne il reale rispetto, non può che tradire evidenti profili di illegittimità, incoerenza, contraddittorietà. Tutti i verbali redatti dalla Commissione, pertanto, non possono che ritenersi viziati proprio in conseguenza dell'omissione circa l'indicazione dei tempi individuali di esame. Non serve rimembrare, difatti, che *“la resocontazione non ha per oggetto le ragioni per cui un determinato atto è stato emanato, quanto la descrizione di attività e circostanze che, pur riguardando la funzione amministrativa concretamente esercitata, si pongono in modo distinto rispetto al provvedimento inteso in senso stretto, ossia come momento finale del procedimento. Si tratta di “luoghi” e “momenti” della funzione amministrativa la cui adeguata descrizione assume decisiva rilevanza proprio nell’ottica dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione della P.A.”* (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598) che non possono essere standardizzati altrimenti si perde il senso ed il valore degli stessi.

Analizzando nello specifico il verbale n. 7 della Sottocommissione 13 del Lazio, risulta evidentemente fittizio e documento di puro stile: l'inesistenza di una pausa dei commissari per l'intera giornata e l'unanimità delle votazioni quale elemento costante di tutti i verbali d'esame, non possono corrispondere a quanto realmente svolto durante la seduta. **È impensabile che per 8 ore di lavoro, i Commissari non abbiano avuto necessità di una pausa almeno in occasione del pranzo, così come incredibile pare la circostanza che per ventiquattro elaborati corretti, non ci sia mai stato il disaccordo di uno dei**

componenti sullo specifico punteggio attribuito.

3.2. Ad ogni modo, relativamente al caso di esame, deve considerarsi un ulteriore aspetto: i tempi medi impiegati per ogni candidato sono differenti da quello fissato ma non vi è alcuna possibilità di comprendere le ragioni che hanno condotto l'amministrazione a violare il limite temporale che si era prefissata.

In tal senso, si manifesta un atteggiamento della Commissione palesemente illegittimo ed arbitrario dal momento che, dopo essersi autoimposta un determinato e specifico vincolo, non ne garantisce il rispetto concreto senza neanche spiegarne le motivazioni.

Oltre all'illegittimità che di per sé concretizza il mancato rispetto del limite dei 30 minuti, si aggiunge dunque l'ulteriore violazione del dovere di motivazione. Obbligo che ha come finalità proprio quella di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa: il vaglio giudiziale, infatti, non può che avere ad oggetto i motivi fondanti la scelta amministrativa, soprattutto quando essa si discosta da un limite determinato.

Ne deriva che, anche in assenza di un verbale adeguatamente dettagliato sulla questione "tempo", non può neanche presumersi, in termini di minima credibilità, da un lato, il rispetto dell'originario termine autoimposto e, dall'altro, l'osservanza del dovere di motivazione.

4. Sull'inadeguatezza del termine. In ogni caso, atteso che le prove da analizzare corrispondevano a cinque risposte aperte, i commissari avrebbero dovuto valutare ogni prodotto intellettuale sotto otto profili con un'operazione logica che, in base a comuni regole d'esperienza, richiede un impegno ragionevole, certamente eccedente il lasso temporale di poco più di un minuto dedicato alla cognizione ed espressione del giudizio in ordine a ciascuna risposta ai quesiti sottoposti ai concorrenti. Pertanto, *“il tempo che l'istante indica per la correzione della sua prova pare eccessivamente ridotto e tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della sua prova scritta sia stata fatta*

in modo da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso” (Cons. St., Sez. VI, sentenza 13 maggio 2005, n. 2421). Nella specie, *“un maggiore e più prudente apprezzamento veniva a collegarsi al tipo di esame (concorso riservato per titoli ed esami), al quale partecipavano candidati, la cui valutazione (da svolgersi in modo serio e selettivo) era chiamata a tener conto della pluriennale esperienza acquisita da ognuno di essi [...]”* (Cons. St., Sez. VI, sentenza 20 giugno 2006, n. 2669).

Per tali ragioni, la valutazione della prova di parte ricorrente non può che risultare irrimediabilmente viziata e tale da consentire, in via cautelare, l'ammissione diretta di parte ricorrente alla successiva prova orale o, perlomeno, alla riconvocazione di una commissione per procedere ad una nuova correzione e rivalutazione della specifica prova scritta di parte ricorrente.

VII. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.

Il *“Verbale relativo alle operazioni di scioglimento dell'anonimato attinenti al Corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali”*, del 26 marzo 2019 attesta la regolarità dello svolgimento della procedura di abbinamento in modalità telematica del codice fiscale di ogni candidato al corrispondente *“codice identificativo anonimo”*. Allo stato, tuttavia, non sono note le modalità con le quali sono state effettuate le operazioni di abbinamento dei singoli elaborati a ciascuna delle sottocommissioni (prima delle correzioni), sebbene sia stata presentata apposita istanza d'accesso sul punto. La preliminare fase dell'abbinamento candidato-sottocommissione costituisce un momento fondamentale delle operazioni di correzione, ove deve essere prestata particolare cura ed attenzione al fine di evitare che si possano registrare violazioni del principio dell'anonimato.

In assenza di una specifica verbalizzazione sul punto, anche in ragione del fatto che in talune sedi si sia proceduto a riaprire le correzioni dopo lo scioglimento dell'anonimato², non può che lecitamente dubitarsi sull'esistenza di tutte quelle misure di garanzia finalizzate al rispetto del surriferito principio e con riserva di motivi aggiunti si deduce la potenziale violazione dell'anonimato circa la conoscenza anticipata da parte della Commissione della paternità del compito stesso.

VIII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMI 3 E 7 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE NORME IN MATERIA DI NOMINA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.

1. Come già riferito in narrativa, dato il numero dei candidati, le operazioni di correzione sono state svolte da n. 37 sottocommissioni, nominate giusto Decreto Direttoriale 31 dicembre 2018, n. 2080 e successive modifiche ed integrazioni. Più specificatamente, l'anzidetto decreto prevede la costituzione delle surriferite sottocommissioni a cui affidare la correzione di una frazione pari a 250 candidati, secondo quanto stabilito dall'art. 15, commi 8 e 9 D.M. 3 agosto 2017, n. 138. Ed infatti l'atto regolamentare che ai sensi dell'art. 29 D.l.gs. n. 165/2001 disciplina le modalità di svolgimento del concorso in questione, stabilisce all'art. 15 espressamente che *“qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unita', la composizione della commissione iniziale e' integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati”*.

Senonché l'anzidetta norma regolamentare viola in maniera evidente il

² Cfr. sottocommissione n. 29 – Puglia, che in data 18.04.2019 **effettuava delle rettifiche, definite come “correzioni di errori materiali”** o ancora il decreto a firma del Capo Dipartimento Palumbo ove si riporta che la candidata Lucia Caiazza è ammessa all'orale.

disposto dell'art. 9, co. 3 D.P.R. n. 487/1994, norma primaria in tema di procedure concorsuali, che disciplina proprio l'ipotesi della nomina di sottocommissioni allorché il numero dei candidati che sostengono le prove scritte superi le 1000 unità. Ed infatti ai sensi della surriferita disposizione *“a ciascuna delle sottocommissioni **non può** essere assegnato un numero inferiore a 500”*. Il *dictum* della citata disposizione è assolutamente chiaro e non lascia spazio a margini interpretativi: ogni sottocommissione deve avere un numero di candidati non superiore alle 500 unità.

Peraltro l'utilizzo dell'espressione “non può” palesa evidentemente l'intenzione del legislatore di vietare la creazione di sottocommissioni per un numero ristretto di candidati.

Stando così le cose, l'art. 15 D.M. n. 138/2017 deve essere considerato illegittimo nella parte in cui prevede una deroga, non autorizzata, rispetto alla fonte di rango primario, ossia il D.P.R. n. 487/1994, che rappresenta sempre la norma cardine in materia di accesso nella pubblica amministrazione.

2. La violazione del D.P.R. n. 487/1994 potrebbe essere avvenuta anche sotto un diverso profilo. Più specificatamente l'art. 9 co. 7 prevede, nel caso in cui le prove di concorso si svolgano in più sedi, la nomina di un comitato di vigilanza composto da *“un membro della commissione oppure da un impiegato con qualifica o categoria non inferiore all'ottava e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria”*. Al momento, non essendo stata ancora interamente evasa l'istanza d'accesso non è possibile verificare se effettivamente alla nomina di ogni sottocommissione è stata accompagnata anche la nomina del comitato di vigilanza. Peraltro nessun dubbio può essere sollevato in ordine alla necessità della nomina del comitato di vigilanza, stante il carattere unitario della procedura concorsuale, come confermato nello stesso Decreto Direttoriale di nomina delle sottocommissioni ove viene dichiarato, all'art. 4 che *“fermo restando il carattere nazionale del corso-concorso le*

sottocommissioni esaminatrici sono insediate in più regioni”. Qualora venisse acclarata la sussistenza del surriferito vizio, la conseguenza non potrebbe essere che quella della caducazione dell’intera procedura concorsuale.

IX. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8, DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COS. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.

Come già riferito in narrativa, l’art. 8 del bando di concorso prevedeva che la prova scritta dovesse essere “unica” tale da svolgersi contemporaneamente su tutto il territorio nazionale. Più precisamente, l’anzidetta disposizione stabiliva che “la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in un’unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”. Il dettato della *lex specialis* è assolutamente chiaro al riguardo: la prova deve svolgersi unitariamente, anche se presso sedi diverse.

Senonché, esattamente il 17 ottobre 2018, ossia il giorno prima della data fissata per l’espletamento della prova scritta, l’U.S.R. della Sardegna, a seguito di un’ordinanza del Sindaco di Cagliari che disponeva la chiusura delle Scuole, unilateralmente, decideva di rinviare a data da destinarsi l’espletamento della prova. Prova che, concretamente, è stata poi fissata per il successivo 13 dicembre 2018, ossia a quasi due mesi di distanza dalla data originariamente stabilita. Questa particolare situazione ha certamente danneggiato la posizione di parte ricorrente per due ordini di ragioni. In primo luogo giacché i candidati della regione Sardegna hanno usufruito di un tempo maggiore per prepararsi ed in secondo luogo poiché la loro, ulteriore, preparazione è stata certamente più efficace essendo venuti a conoscenza dei “quadri di riferimento” in base ai quali le prove sarebbero state corrette. Ed infatti, nella giornata antecedente lo svolgimento delle prove, secondo quelle che sono le previsioni di bando, sono stati pubblicati i quadri normativi di riferimento con le indicazioni

bibliografiche relative ai test a risposta multipla di lingua straniera. La tabella esplicita in atti a cui ci si richiama manifesta ancor di più la gravità della situazione lamentata.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Ai fini della notifica ad eventuali controinteressati, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, e ritenendo la notifica ex art. 150 c.p.c. non idonea al raggiungimento dello scopo, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del presente atto ai soli controinteressati (potendo essere le Amministrazioni ritualmente intimate) mediante pubblicazione di avviso ufficiale sul sito del Ministero dell'Istruzione e, ove ritenuto necessario da parte dell'On.le Giudicante, sul sito degli Uffici Scolastici interessati.

Per questi motivi

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale Voglia annullare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, disponendo, in via principale, la partecipazione di parte ricorrente alla successiva prova orale mediante predisposizione di prove suppletive, anche tramite riesame, e solo in via subordinata, nell'ipotesi in cui ciò non sia possibile, l'annullamento dell'intera prova concorsuale.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio di cui la scrivente difesa si dichiara antistataria.

Considerando che trattasi di censure già sollevate nei precedenti atti nonché la circostanza che il presente atto non amplia il *thema decidendum*, ai fini del versamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso non è sottoposto al pagamento del contributo unificato in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale e con i successivi ricorsi per motivi aggiunti.

Roma, 24 ottobre 2022

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE CARTACEE
PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 22 e 23 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta. Avv. Michele Bonetti